

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

---

### 101° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

(1<sup>a</sup> Pomeridiana)

---

**Presidenza del Presidente CASSOLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» (2507), approvato dalla Camera dei deputati

«Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno» (2558), d'iniziativa del senatore Tagliamonte

**(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2507. Assorbimento del disegno di legge n. 2558)**

PRESIDENTE ..... *Pag. 2*

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 13,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia**» (2507), approvato dalla Camera dei deputati

«**Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno**» (2558), di iniziativa del senatore Tagliamonte  
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2507. - Assorbimento del disegno di legge n. 2558)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE del programma di metanizzazione del Mezzogiorno», di iniziativa del senatore Tagliamonte.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta antimeridiana.

Avverto che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 38, relativo alla copertura finanziaria, proposto dal relatore.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione dell'articolo 38. Ne do lettura:

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 38.

##### *(Ripartizione fondi e copertura finanziaria)*

1. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 332 miliardi per il 1991 e di lire 511 miliardi per il 1992, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, lire 273 miliardi per il 1991 e lire 420 miliardi per il 1992;

b) per l'articolo 12, lire 41 miliardi per il 1991 e lire 62 miliardi per il 1992;

c) per l'articolo 14, lire 18 miliardi per il 1991 e lire 29 miliardi per il 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988».

3. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991 e di lire 223 miliardi per il 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988».

5. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 1, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 38.

##### *(Ripartizione fondi e copertura finanziaria)*

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;

b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;

c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988».

4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988».

6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 39. Ne do lettura:

Art. 39.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 2507 nel testo emendato.

**È approvato.**

Avverto che, in conseguenza di tale approvazione, il disegno di legge n. 2558 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 13,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**